



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026**
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Lunedì 16 febbraio 2026 h. 13.30/15.00 – Aula U4/04

Presentazione dell'Insegnamento

tenuta dal

Prof. Tommaso UBERTAZZI

(con l'assistenza delle Dott.sse Marta Ruggirello, Giorgia Tassoni, Giulia Zanetti)

L'Insegnamento di Diritto dell'impresa e della concorrenza si compone di due Moduli non separabili di 6 cfu cadauno.

Il Modulo "Contratti, proprietà intellettuale e concorrenza" (CoPIco) è affidato al Prof. Mauro Paladini e alla Dott.ssa Giorgia Tassoni, i quali trattano i contenuti pubblicati nel Syllabus.

Il Modulo "Diritto dell'impresa e delle società" (DIS) è affidato al Prof. Tommaso Ubertazzi il quale tratta i contenuti pubblicati nel Syllabus.

Per il Modulo DIS il Prof. Ubertazzi adotta i seguenti metodi didattici.

- prova scritta al termine delle Lezioni, a fine maggio 2026 (non ci sono prove parziali)
- colloquio per gli Studenti che non sostengono la prova scritta
- colloquio facoltativo per gli Studenti che sostengono la prova scritta
- per i modelli di contratti internazionali (in particolare, distribuzione selettiva) si studieranno i documenti che saranno condivisi in e-learning
- per i gruppi societari (holding) ci sarà la possibilità di effettuare visite presso le sedi di alcune società
- giovedì 19 febbraio 2026 e venerdì 20 febbraio 2026 non ci saranno lezioni (pausa del Carnevale Ambrosiano)



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 17 febbraio 2026 h. 16.30/18.30 – Aula U4/04 – Tassoni in presenza**

La concorrenza sleale nel sistema dell'illecito civile

Genesi internazionalistica degli artt. 2598 ss. c.c.

(convenzioni internazionali e leggi nazionali di ratifica)

www.wipo.int – find & explore – wipo administered treaties – historical archives

CUP 20 marzo 1883

(Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale)

Atto addizionale Bruxelles 14 dicembre 1900

(aggiunge art. 10bis ma non definisce la concorrenza sleale)

Revisione Washington 2 giugno 1911 (impegno di garanzia di tutela effettiva)

Revisione L'Aja 6 novembre 1925 (definizione - clausola generale e due tipizzazioni)

Revisione Londra 2 giugno 1934 (quasi uguale a L'Aja)

Revisione Lisbona 31 ottobre 1958 (aggiunge una tipizzazione)

Revisione Stoccolma 14 luglio 1967 (uguale a Lisbona)

- chi è il "chiunque" dell'art. 2598 c.c.? (cfr. art. 2043 c.c.)

- inibitoria senza risarcimento – art. 2599 c.c.

- tipizzazioni recenti CEE/CE/UE: pratiche commerciali scorrette nel codice del consumo d. lgs. n. 206 del 2005 (P.C.S.)

- concorrenza sleale interferente e non interferente

- associazioni professionali art. 2601 c.c.

Matrice internazionalistica (art. 10ter CUP nel testo L'Aja 1925)

Lettura costituzionalmente orientata (art. 18 Cost.)

Nozione di concorrenza in senso giuridico privatistico

(lotta in cui deve vincere chi ha meriti)

Nozione di concorrenza in senso giuridico pubblicistico

-aspetto del principio di buona amministrazione sotteso alle scelte della p.a.

-rotazione (deve esserci lavoro per tutti)

-dinamismo concorrenziale come valore in sé

Limiti legali alla concorrenza

I divieti di concorrenza c.d. differenziale nei contratti di agenzia, lavoro, cessione di azienda, società (es. art. 2105 c.c.):

- si basa su un vantaggio indebito

- non è socialmente utile (art. 41 Cost – benessere del consumatore)



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 24 febbraio 2026 h. 16.30/18.00 – Aula U4/04 – Tassoni in presenza**

Diritti d'autore

Genesi internazionalistica della legge n. 633 del 1941
(convenzioni internazionali e leggi nazionali di ratifica ed esecuzione)
www.wipo.int – find & explore – wipo administered treaties – historical archives
CUB 9 settembre 1886 – Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche (successivi Atti Addizionali e Revisioni)

Art. 1 legge n. 633 del 1941

letteratura – musica – arti figurative – architettura – teatro – cinematografia
legge n. 132 del 2025 - dall'opera dell'ingegno all'opera dell'ingegno umano
 - ausilio dell'intelligenza artificiale

Creazioni utili e recepimento di Direttive comunitarie

- software (art. 1 e 12bis legge n. 633 del 1941)
- banche dati (art. 1 e 12bis legge n. 633 del 1941)
- disegno industriale con valore artistico (art. 2 l. n. 633 del 1941 - esemplificazioni)

art. 12 e art. 25 l. n. 633 del 1941

- pluralità delle esclusive
- da 50 a 70 anni *post mortem*
- cessione dei diritti patrimoniali

art. 20 e 23 l. n. 633 del 1941

- diritto morale d'autore

art. 10 l. n. 633 del 1941

- rilevanza sistematica

art. 115 l. n. 633 del 1941

- comunione ereditaria a regime speciale



Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Venerdì 27 febbraio 2026 h. 14.30/16.15 – Aula U4/04 – Paladini in presenza

Prof. Mauro Paladini

Contratti d'impresa

Appalto (prima parte)

Art. 1655 c.c. – oneroso – consensuale – non formale (ma nella prassi c'è forma scritta) – ad effetti obbligatori (ma nel momento in cui l'opera è realizzata può esserci un effetto reale con riferimento all'opera)

Opera o servizio – art. 1677 c.c.

L'appaltatore è necessariamente un imprenditore (se è impresa artigiana si applicano le norme sul contratto d'opera)

Corrispettivo (art. 1657 c.c.) - spesso è previsto che le scadenze per il pagamento del corrispettivo siano fissate in base al S.A.L. (stato di avanzamento dei lavori)

L'appalto è considerato un contratto stipulato *intuitu personae*, tuttavia la morte dell'appaltatore non scioglie il contratto, a meno che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto (art. 1674 c.c.).

L'*intuitus personae* emerge nel divieto di subappalto (art. 1656 c.c.): l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente. Se l'appaltatore stipula un contratto di subappalto in assenza della autorizzazione di cui all'art. 1656 c.c., egli è inadempiente alla obbligazione di non fare prevista dall'art. 1656 c.c. quindi si applica la disciplina di risarcimento del danno e risoluzione del contratto (conseguenze dell'inadempimento): ricordiamo che, in virtù dell'art. 1374 c.c., il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Problema: se il subappalto è autorizzato il committente può agire direttamente verso il subappaltatore? La risposta è no. Inoltre, se il subappaltatore provoca un danno, trova applicazione l'art. 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari) in quanto il subappaltatore è un ausiliario dell'appaltatore.

Sono ausiliari dell'appaltatore anche i lavoratori dipendenti (a norma dell'art. 1676 c.c., essi hanno azione diretta contro il committente per conseguire quanto è a loro dovuto).

Art. 1659 c.c. – variazioni concordate (forma scritta *ad probationem*)

Art. 1660 c.c. – variazioni necessarie (correzioni di prezzo – recesso)

Art. 1661 c.c. – variazioni ordinate dal committente (*jus variandi*)

Art. 1664 c.c. – circostanze imprevedibili – revisione del prezzo (rispetto agli artt. 1467 ss. c.c. riguardanti la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, il rimedio stabilito per l'appalto dall'art. 1664 c.c. privilegia la conservazione del contratto)

Art. 1662 c.c. – verifiche del committente – intimazione di conformazione (essa ha in comune con la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. l'automatismo dello scioglimento contrattuale, tuttavia la diffida presuppone la esigibilità della prestazione, deve essere redatta per iscritto e assegna un termine la cui congruità è stabilita per legge)

Art. 1671 c.c. – è un caso di recesso legale penitenziale con indennizzo.



Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 3 marzo 2026 h. 16.30/18.00 – Aula U4/04 – Paladini in presenza

Prof. Mauro Paladini

Contratti d'impresa

Appalto (seconda parte)

Art. 1665 c.c.

Art. 1667 c.c. denuncia delle difformità o vizi – prescrizione di due anni dalla consegna purché sia stata compiuta tempestivamente la denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta

Art. 1668 c.c. rimedi – eliminazione dei vizi – riduzione del prezzo (entrambi cumulabili con il risarcimento del danno)

Eliminazione dei vizi – pronuncia di condanna all'esecuzione di una obbligazione di fare – quasi sempre il giudice recepisce le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio CTU – il difetto potrebbe essere causato da un subappaltatore parziale.

Riduzione del prezzo in misura proporzionale al minor valore dell'opera derivante dai vizi (pronuncia costitutiva)

Se vizi o difformità sono troppo gravi e rendono l'opera del tutto inutilizzabile si può far luogo allo scioglimento del contratto (si tratta di un caso di "elevata importanza dell'inadempimento" che è più grave della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.)

Art. 1669 c.c. – questo rimedio riguarda solo gli immobili – dieci anni – responsabilità dell'appaltatore anche nei confronti degli aventi causa dal committente purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta dei gravi difetti, rovina o pericolo di rovina e dopo la denuncia sia promossa l'azione entro un anno.

Questo rimedio viene considerato un caso di responsabilità extracontrattuale – esso è esperibile non solo contro l'appaltatore ma anche contro il progettista e il direttore dei lavori, soggetti che hanno dato un contributo causale e sono responsabili in solido in base al grado della colpa a norma dell'art. 2055 c.c.

Somministrazione

Contratto di durata Art. 1560 c.c., art. 1564 c.c., art. 2558 c.c.

La disciplina mira a garantire la stabilità del contratto che è normalmente strumento di esercizio di attività d'impresa.

Patto di preferenza art. 1566 c.c. (ma c'è il limite temporale dei cinque anni perché le limitazioni alla autonomia privata devono essere contenute nel tempo) – è un caso di prelazione convenzionale.

Art. 1569 c.c. (è un recesso legale determinativo per contratti stipulati a tempo indeterminato).

La concessione di vendita è una variante atipica della somministrazione.



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Venerdì 6 marzo 2026 h. 14.30/16.20 – Aula U4/04**

Conferenza

Domenico Capra

*Professore di Diritto Industriale per il Management
nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali
Università degli Studi di Milano-Bicocca*

**Lo studio del diritto industriale
nei percorsi formativi universitari di area economica**

- il diritto industriale comprende la disciplina della concorrenza e della proprietà intellettuale, la quale a sua volta comprende le privative industriali e i diritti d'autore
- si tratta di materie molto importanti per gli Studenti dei Corsi di laurea di area economica perché attualmente gli *asset* intangibili rappresentano valori elevati anche nei bilanci societari
- i diritti di proprietà industriale hanno matrice concorrenziale cioè si basano sulla libertà di concorrenza (purché leale)
- marchi (registrati e non registrati)
- disegni e modelli registrati (il disegno è bidimensionale, il modello è tridimensionale) rappresentano un modo di protezione della forma del prodotto
- brevetti per invenzione industriale, modelli di utilità, nuove varietà vegetali
- denominazioni di origine
- know how (è un diritto di proprietà industriale non titolato, è fondato sul segreto e potenzialmente perpetuo)
- anche il marchio registrato è potenzialmente perpetuo, perché la registrazione ha una durata limitata nel tempo, ma non vi sono limiti al numero dei suoi rinnovi
- mentre il know how è basato sul segreto, la segretezza è esclusa se c'è il brevetto: il consulente in proprietà industriale scrive il brevetto (si tratta di un lavoro molto difficile)
- i diritti di proprietà industriale sono strutturalmente diritti di monopolio, non hanno materialità, ma hanno un valore, possono essere oggetto di licenza e di diritti di garanzia (attualmente le banche creditrici prendono volentieri in garanzia titoli seri di proprietà industriale piuttosto che beni immobili)
- requisiti di validità del marchio registrato: novità, capacità distintiva, liceità (non decettività)
- requisiti di validità dell'invenzione brevettata: novità, attività inventiva, sufficiente descrizione, liceità.



Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 10 marzo 2026 h. 16.30 – Aula U4/04

Prof. Mauro Paladini

**La Lezione del Prof. Paladini del 10 marzo 2026
ore 16.30 in Aula U4-04 è sostituita
dall'Incontro di Studi organizzato dal Prof.
Paladini in Aula Sironi in U4.**



Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Venerdì 13 marzo 2026 h. 14.30/16.30 – Aula U4/04 – Paladini in presenza

Prof. Mauro Paladini

Contratti d'impresa

Concessione di vendita

La concessione di vendita è una variante atipica della somministrazione.

Un indiretto riconoscimento è contenuto nel Regolamento UE n. 1215 del 2012 in materia di giurisdizione.

Il concessionario di vendita acquista per rivendere, a differenza del commissionario (la commissione è un'ipotesi particolare di mandato)

Ingerenza del concedente (affine al *franchising*)

Clausole di esclusiva

L'art. 1564 c.c., dettato in materia di somministrazione, si estende alla concessione di vendita.

Problema: alle singole forniture si applica la disciplina della compravendita? La risposta prevalente in giurisprudenza è no: la singola fornitura è atto di adempimento (sia per la concessione di vendita sia per la somministrazione).

Recesso determinativo del concedente: deve essere conforme all'art. 1375 c.c. perciò non può essere arbitrario (se il recesso determinativo è arbitrario, il contratto si scioglie, ma il concedente deve risarcire il danno)

Art. 1523 e 1524 c.c. (la clausola di riserva della proprietà, molto diffusa nella prassi, per essere efficace deve essere contenuta nei contratti aventi ad oggetto le singole forniture, non nel contratto quadro di concessione di vendita)

Leasing (o locazione finanziaria)

Art. 1 comma 136 della legge n. 124 del 2017

Concedente è banca o altro finanziatore professionale; il concedente acquista il bene dal fornitore e lo concede in utilizzo all'utilizzatore che paga canoni periodici; alla scadenza l'utilizzatore restituisce il bene oppure diventa proprietario pagando un prezzo stabilito in precedenza.

Si tratta della combinazione di due contratti collegati

Normalmente si pattuisce che il fornitore debba consegnare il bene non al compratore/concedente bensì all'utilizzatore (in applicazione dell'art. 1188 c.c.). Se la consegna manca, l'utilizzatore non può essere obbligato al pagamento delle rate. Se la consegna c'è ma il bene è viziato, l'utilizzatore può esperire le azioni direttamente verso il fornitore, tranne la risoluzione del contratto.

Il comma 138 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017 vuole impedire che l'inadempimento diventi una forma di ingiustificato arricchimento per il concedente (egli deve avere lo stesso vantaggio che avrebbe avuto se l'utilizzatore avesse pagato i canoni).



Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 17 marzo 2026 h. 16.30 – Aula U4/04 – Paladini in presenza

Prof. Mauro Paladini

Contratti d'impresa

Lease-back

Il lease-back è un leasing nel quale il venditore è anche utilizzatore.

Problema: c'è violazione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.?

Secondo l'interpretazione prevalente in giurisprudenza, può sussistere elusione (non violazione diretta) del divieto del patto commissorio con nullità per frode alla legge a norma dell'art. 1344 c.c. se sono presenti indici sintomatici della frode alla legge i quali devono essere valutati nel caso concreto.

Intese anticoncorrenziali e azioni dei consumatori

Art. 2 della legge n. 287 del 1990

Le intese sono contratti?

Non necessariamente (possono essere condotte di mercato che non si traducono in accordi contrattuali – possono anche essere delibere consortili assunte in conformità a statuto)

Alcune intese (per esempio tra compagnie di assicurazione) sono idonee a provocare danni ai consumatori.

Ma si tratta di responsabilità contrattuale o extracontrattuale?

Secondo l'interpretazione prevalente in giurisprudenza, si tratta di responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente onere probatorio gravoso.

Il risarcimento è disciplinato dal d. lgs. n. 3 del 2017, emanato in recepimento della Direttiva UE n. 104 del 2014.

Esso vieta la "sovra-compensazione" (cioè la funzione del risarcimento deve essere riparatoria, non punitiva).

Nelle azioni di risarcimento danni per violazioni antitrust il giudice può ordinare l'esibizione di prove anche alla AGCM

La prescrizione è di cinque anni – la decorrenza della prescrizione è disciplinata dall'art. 8 del d. lgs. n. 3 del 2017.



Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Venerdì 20 marzo 2026 h. 14.30-16.15 Aula U4/04 – Paladini in presenza

Prof. Mauro Paladini

Contratti d'impresa

Fideiussione

- distinzione tra garanzia patrimoniale generica e garanzia patrimoniale specifica
- distinzione tra garanzie personali e garanzie reali

La fideiussione è un contratto con obbligazioni di una sola parte che dà vita ad una garanzia personale, caratterizzata dalla accessorietà (art. 1939 c.c.)

Fideiussione "a prima richiesta" o "senza eccezioni".

Contratti di "garanzia autonoma" (in deroga all'art. 1939 c.c., la garanzia autonoma è valida anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale). Ai contratti di garanzia autonoma non si applica l'art. 1957 c.c.

Tra i contratti di garanzia autonoma rientrano le cosiddette "polizze fideiussorie", diffuse per esempio in materia di appalto: in caso di inadempimento dell'appaltatore, la compagnia di assicurazione garante paga al creditore una somma di danaro (cioè esegue una prestazione diversa da quella a cui l'appaltatore è tenuto, che consiste in un *facere*). Questa garanzia è prestata a titolo oneroso, in virtù di un contratto stipulato tra appaltatore e assicuratore garante.

Il socio di società di capitali può prestare fideiussione per le obbligazioni della società. A partire dal 2007, la Corte di Cassazione afferma che anche il socio di società di persone può prestare fideiussione per le obbligazioni della società, perché la struttura della responsabilità fideiussoria è diversa da quella del socio a responsabilità illimitata (per esempio, nella fideiussione il *beneficium escussionis* non è effetto automatico della stipulazione del contratto, ma sussiste solo se espressamente pattuito).

Nella fideiussione *omnibus* la banca è creditore garantito e il fideiussore risponde dei debiti anche futuri del debitore principale. A seguito della riforma del 1992, l'art. 1938 c.c. stabilisce che nella fideiussione per debiti futuri occorre pattuire il massimale della garanzia. Tale disposizione è norma speciale rispetto alla norma generale che impone per l'oggetto del contratto la determinatezza o determinabilità e si applica anche agli altri contratti di garanzia personale (per esempio patto di manleva). Nei modelli contrattuali uniformi predisposti dall'Abi (Associazione Bancaria Italiana) erano presenti tre clausole nelle quali il Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 ha ravvisato una intesa restrittiva della concorrenza. Le clausole erano: rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.; sopravvivenza della garanzia in deroga all'art. 1939 c.c.; reviviscenza della garanzia per le somme che la banca ha incassato poi restituito (per esempio, su revocatoria in sede fallimentare - ora liquidazione giudiziale-). La nullità si estende ai contratti "a valle" di fideiussione *omnibus* stipulati mediante l'impiego dei modelli uniformi: si tratta di un caso di nullità virtuale (a norma del comma 1 dell'art. 1418 c.c.) e di nullità parziale (a norma dell'art. 1419 c.c.).



**Corso di Laurea Triennale in
Economia, Analisi dei dati e Management - anno acc. 2025/2026
DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA-turno unico
Modulo "Contratti, Proprietà intellettuale e Concorrenza"
Prof. Mauro Paladini - Dott.ssa Giorgia Tassoni
Martedì 24 marzo 2026 h. 16.30/18.00 – Aula U4/04**

**Ripasso
di argomenti trattati nelle Lezioni
del Prof. Mauro Paladini**